

Serie Ordinaria n. 10 - Venerdì 11 marzo 2016

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 25 febbraio 2016 - n. 1302**Approvazione e autorizzazione all'esecuzione, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e per gli effetti della d.g.r. n. 4033/2007, del piano della caratterizzazione presentato dalla società Eni s.p.a. Refining & Marketing and Chemicals, nei comuni di Milano e Cusago.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante le norme in materia ambientale, in particolare la parte quarta, il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Vista la d.g.r. 27 luglio 2006, n. 2838 «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria, ai sensi dell'articolo 9 - ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007», con cui la Regione Lombardia ha trasferito ai Comuni le funzioni riguardanti le procedure operative e amministrative inerenti agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo Comune;

Vista la d.g.r. 24 gennaio 2007, n. VIII/4033, in attuazione della l.r. n. 30/2006, di modifica della d.g.r. n. 2838/2006, nella ratifica dell'inapplicabilità dell'art. 5 della l.r. n. 30/2006, nei casi d'interventi di bonifica ricompresi nel territorio di più Comuni, rimandando così, alle procedure operative e amministrative di cui al Titolo V - Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

Vista la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, « Approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di Piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione ambientale strategica (VAS): conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al Consiglio regionale)»;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, l. n. 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo, nonché della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Premesso che:

- la Società Hpc Italia s.r.l., su incarico di Eni s.p.a. divisione Refining & Marketing and Chemicals (in seguito «Eni»), ha elaborato il piano di caratterizzazione ambientale, a seguito di effrazione dolosa da parte di ignoti verificatasi in data 14 agosto 2015, nel territorio comunale di Milano in corrispondenza dell'oleodotto interrato Ferrera - Rho di proprietà Eni, in area agricola (coordinate Gauss Boaga 45°44'480" N 9°5'426" E);
- a causa del suddetto evento Eni ha provveduto all'invio della notifica di potenziale contaminazione ai sensi d. lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto «Eni s.p.a. - Refining & Marketing and Chemicals - HUB Nord - Oleodotto Ferrera - Rho, Comune di Cusago, Notifica ai sensi dell'art. 249 e Allegato 4 (omissis) del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, in qualità di soggetto non responsabile ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. 152/06», (rif. HSE HUB prof. n. 348/15 del 15 agosto 2015);
- in data 21 agosto 2015 Eni ha trasmesso agli Enti il documento «Relazione tecnica di aggiornamento delle attività di messa in sicurezza di emergenza» (Rif. Eni HSE HUB Prof. n. 353/15), all'interno del quale vengono forniti gli aggiornamenti degli interventi di emergenza («MiSE») eseguiti nei giorni compresi tra il 14 e il 21 agosto 2015;
- in data 14 settembre 2015 Eni ha trasmesso il documento «Seconda relazione tecnica di aggiornamento delle attività di messa in sicurezza di emergenza e delle indagini eseguite» (Rif. Eni HSE HUB Prof. n. 382/15), all'interno del quale vengono forniti gli aggiornamenti degli interventi di emergenza («MiSE») eseguiti nei giorni compresi tra il 22 e l'8 settembre 2015 ed i risultati delle indagini ambientali svolte nei giorni 20 e 21 agosto 2015;

Dato atto che gli interventi di MiSE, i risultati delle indagini integrative eseguite presso il sito in oggetto ed il piano di caratterizzazione ambientale proposto sulla base delle informazioni raccolte in fase preliminare, sono stati oggetto di istruttoria da parte del Comune di Milano, ente precedente, come da comunicazione del 19 agosto 2015, prot. n. 453395, di avvio del procedimento alla società Eni s.p.a. Refining & Marketing and Chemicals, ai sensi del Titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Preso atto che con nota del 10 dicembre 2015, prot. n. 670034, agli atti regionali del 18 dicembre 2015, prot. n. 64070, il Comune di Milano ha trasmesso agli enti coinvolti il verbale della conferenza di servizi del 2 dicembre 2015, indetta dal Comune di Milano ed estesa ai Comuni vicini di Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone e Buccinasco, avente ad oggetto la valutazione del «Piano della caratterizzazione e aggiornamento delle attività di messa in sicurezza di emergenza e delle indagini ambientali eseguite», presentato dalla società Eni s.p.a. Refining & Marketing and Chemicals;

Preso atto che la medesima conferenza di servizi del 2 dicembre 2015 ha espresso valutazione positiva al suddetto piano della caratterizzazione, ed ha evidenziato la necessità dell'acquisizione di un parere in merito da parte del Comune di Cusago, per quanto interessato dal fenomeno dello sversamento doloso, ed ha affermato la titolarità del procedimento in capo alla Regione Lombardia;

Acquisito, ai fini dell'adozione del provvedimento di competenza regionale, la nota del Comune di Cusago del 22 febbraio 2016, prot. n. 914, che ha espresso parere favorevole in relazione al piano di caratterizzazione esaminato nella conferenza di servizi del 2 dicembre 2016;

Fatte proprie le conclusioni della conferenza di servizi del 2 dicembre 2015, ivi compreso il parere del Comune di Cusago del 22 febbraio 2016, prot. n. 914;

Dato atto, nella fattispecie, per gli effetti della d.g.r. 24 gennaio 2007, n. 4033, l'ente procedente all'emanazione del provvedimento finale di cui al Titolo V - Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, è la Regione Lombardia;

Verificato l'esito positivo dell'istruttoria de qua in relazione alle disposizioni normative vigenti in materia di siti contaminati e alla documentazione esaminata;

Ritenuto di approvare, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e per gli effetti della d.g.r. n. 4033/2007, il Piano della caratterizzazione presentato dalla società Eni s.p.a. Refining & Marketing and Chemicals e contestualmente di autorizzarne la sua esecuzione;

Ritenuto di allegare il verbale della conferenza dei servizi del 2 dicembre 2015 e la nota del Comune di Cusago del 22 febbraio 2016, prot. n. 914, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Attestato che la pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del presente atto;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il programma di governo ed il Piano Strategico Regionale - Area territoriale 0901 «Difesa del suolo» Risultato 245b «Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativo della X Legislatura;

Vista la d.g.r. n. X/1684 del 17 aprile 2014 avente ad oggetto «IV provvedimento organizzativo 2014» con particolare riferimento alle competenze della unità organizzativa attività estrattive, bonifiche e pianificazione dei rifiuti,

DECRETA

1. di approvare, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e per gli effetti della d.g.r. n. 4033/2007, il piano della caratterizzazione presentato dalla società Eni s.p.a. Refining & Marketing and Chemicals e contestualmente di autorizzarne la sua esecuzione;

2. di allegare al presente atto il verbale della Conferenza dei Servizi del 2 dicembre 2015 e la nota del Comune di Cusago del 22 febbraio 2016, prot. n. 914, con le relative prescrizioni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (omissis);

3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Eni s.p.a. Refining & Marketing and Chemicals, con sede in Lungomare Caboto, snc loc. Arzano, 04024 Gaeta (LT), per gli adempimenti di competenza, con particolare attenzione alle prescrizioni di cui al verbale della conferenza di servizi del 2 dicembre 2015 e suoi allegati;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Milano, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Bucinasco, all'ARPA Lombardia, alla Città metropolitana di Milano, alla Agenzia della Tutela della Salute territorialmente competente, alla prefettura di Milano;

5. di fare salvi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari nel corso degli interventi, autorizzati con presente atto, di competenza di altri enti;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ad esclusione del verbale della Conferenza dei Servizi del 2 dicembre 2015 e della nota del Comune di Cusago del 22 febbraio 2016, prot. n. 914;

8. di comunicare che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul BURL.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

D.d.s. 8 marzo 2016 - n. 1644

Progetto di pozzo esplorativo per la ricerca fluidi termali denominato «Punta Vò 1», in comune di Desenzano del Garda (BS). Proponente: società Terme di Desenzano s.r.l.. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. [Rif. nel sistema informativo regionale «S.i.l.v.i.a.»: procedura VER.1976].

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1. di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il progetto del pozzo esplorativo per la ricerca fluidi termali denominato «Punta Vò 1», nel Comune di Desenzano del Garda, come proposto dalla società Terme di Desenzano s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a) ferma restando l'applicazione di tutti gli accorgimenti progettuali e le misure di prevenzione e mitigazione degli impatti individuati e proposti nello studio preliminare ambientale, in sede di progettazione esecutiva siano dettagliati:

- le analisi geotecniche finalizzate a garantire l'assetto idrogeologico e la salvaguardia dell'aspetto qualitativo degli acquiferi attraversati dalla perforazione;
- un piano dettagliato della cantierizzazione che definisca la localizzazione, l'approntamento, la gestione delle attività [rumore, polveri, movimento e stoccaggio dei materiali e dei rifiuti, gestione delle acque] e la viabilità di accesso all'area di cantiere;
- una puntuale analisi previsionale dell'impatto acustico e vibrazionale relativo alla fase di perforazione, verificando la conformità ai limiti del piano comunale di zonizzazione acustica con riguardo agli effetti indotti sui recettori all'intorno sia dalla macchina perforatrice che dal trasporto dei materiali;
- le modalità di gestione di sversamenti accidentali nelle aree di cantiere e lungo il percorso di accesso dalla SP572;

b) posto quanto al punto a., durante la fase di cantiere:

- siano adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, nonché la massima limitazione delle emissioni acustiche, rumore e vibrazioni, eventualmente provvedendo all'installazione di barriere acustiche provvisorie;
- siano attuate tutte le procedure di sicurezza ambientale normalmente previste nella realizzazione dei pozzi, al fine d'isolare gli acquiferi più superficiali attraversati dalla perforazione e non interessati dallo sfruttamento, in modo da impedire interconnessioni con le formazioni idrogeologiche più profonde e infiltrazioni dalla superficie;

- si ponga attenzione a prevenire la contaminazione del terreno da liquidi e materiali classificabili come pericolosi (oli, filtri, stracci sporchi di olio, ecc.), prevedendo un'area attrezzata per la loro manipolazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali;

- i mezzi adibiti alle lavorazioni operino in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

- le lavorazioni particolarmente impattanti (con impiego di macchinari rumorosi e generanti situazioni di particolare impatto vibrazionale) siano svolte nei giorni feriali, in periodo diurno ed evitando le fasce orarie maggiormente sensibili, avvisando preventivamente della loro esecuzione i residenti potenziali ricettori;

- per minimizzare la produzione e diffusione di polveri lungo la viabilità di servizio, fino alla connessione con la SP572, siano adottati accorgimenti quali la moderazione della velocità dei mezzi d'opera e la periodica umidificazione delle aree operative;

- i depositi provvisori di materiale di scavo e di tutti i materiali allo stato solido polverulento siano protetti dagli eventi climatici, eventualmente umidificati, coperti con teli in caso di forte vento;

c) al termine della perforazione l'area di cantiere sia sistemata con la tempestiva eliminazione di depositi e impianti temporanei, provvedendo a stabilire una situazione di decoro sotto il profilo paesistico e igienico sanitario;

2. il Comune di Desenzano del Garda è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla proponente società Terme di Desenzano s.r.l., al Comune di Desenzano del Garda e alla Provincia di Brescia;

5. di provvedere alla pubblicazione della parte dispositiva del presente provvedimento sul BURL e alla pubblicazione integrale sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto; è inoltre ammesso ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il dirigente
Silvio Landonio